

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'
ALL'INCARICO DI DIRETTORE GENERALE DELL'AGENZIA

Il sottoscritto Carlo Emanuele PEPE, nato a Padova il 10 gennaio 1964, domiciliato per la carica presso la sede ARPAL di Genova, Via Bombrini 8, cap. 16149;

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole delle responsabilità penali nel caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi

DICHIARA
(artt. 3 e 4 del D.lgs. 39/2013)

- di non aver subito condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, o sentenza di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (reati contro la Pubblica Amministrazione);
- di non aver svolto, nei due anni precedenti al conferimento dell'incarico di Direttore Generale, attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da ARPAL;
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 8 del D.lgs. 8 aprile 2013 n° 39, per quanto applicabile (1);
- di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3, comma 11, del D.lgs. 30.12.1992 n° 502 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto applicabile (2);

DICHIARA ALTRESI'
(artt. 11 e 14 del D.lgs. 39/2013)

- di non trovarsi nelle situazioni d'incompatibilità previste dall'art. 14, commi 1 e 2, del D.lgs 8 aprile 2013 n° 39 (3);
- di non trovarsi nelle situazioni d'incompatibilità previste dall'art. 11, commi 1 e 2, del D.lgs 8 aprile 2013 n° 39 (4);
- di non svolgere in proprio alcuna attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita da ARPAL.

Firma

.....
(luogo e data)

.....

(1) D.lgs 39/2013 Art. 8 *Inconferibilità di incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali*

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei cinque anni precedenti siano stati candidati in elezioni europee, nazionali, regionali e locali, in collegi elettorali che comprendano il territorio della ASL.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei due anni precedenti abbiano esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o di Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o in altra amministrazione dello Stato o di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale.

3. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato la funzione di parlamentare.

4. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti abbiano fatto parte della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale.

5. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, il cui territorio è compreso nel territorio della ASL.

(2) D.lgs 502/1999, Art. 3, Comma 11

Non possono essere nominati direttori generali, direttori amministrativi o direttori sanitari delle unità sanitarie locali:

a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice penale;

b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;

c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della riabilitazione prevista dall'*articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327*, e dall'*articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55*;

d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata.

(3) D.lgs 39/2013, Art. 14 *Incompatibilità tra incarichi di direzione nelle Aziende sanitarie locali e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali*

1. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario nazionale o di parlamentare.

2. Gli incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali di una regione sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata ovvero con la carica di amministratore di ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento del servizio sanitario regionale;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

(4) D.lgs 39/2013, Art. 11 *Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali*

1. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello nazionale, regionale e locale, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400*, o di parlamentare.

2. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni regionali e gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;

c) con la carica di presidente e amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.